

**LEGGE 29 marzo 1965, n. 217****«Norme per accelerare i programmi edilizi della gestione case per lavoratori e degli altri enti di edilizia economica e popolare».***(G.U. 6 aprile 1965, n. 87)*

**Art. 1.** — Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aree fabbricabili occorrenti per l'attuazione dei programmi della gestione case per lavoratori, ai sensi della L. 14 febbraio 1963, n. 60, e degli altri enti di cui all'art. 10 della L. 18 aprile 1962, n. 167 (1), sono acquisite, anche mediante esproprio, nell'ambito delle zone destinate alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare dei piani di cui alla citata L. 18 aprile 1962, n. 167 (1), anche se questi siano stati soltanto adottati con delibera del consiglio comunale, approvata dalla autorità tutoria.

Per lo stesso periodo di tre anni, nei comuni non obbligati alla formazione del piano per l'edilizia economica e popolare e che non si siano avvalsi della facoltà prevista dall'art. 1 della L. 18 aprile 1962, n. 167 (1), la gestione case per lavoratori e gli altri enti suindicati sono autorizzati ad acquisire aree, anche mediante esproprio, per l'attuazione dei suddetti programmi, ma sempre nell'ambito delle zone residenziali previste dai piani regolatori o dai programmi di fabbricazione, ancorché solo adottati.

Ove i piani di cui ai precedenti commi non vengano approvati dai competenti organi e, se approvati, non comprendano nelle zone destinate alla costruzione degli alloggi a carattere economico e popolare le aree acquisite dalla gestione case per lavoratori e dagli altri enti sopra indicati o divengano comunque inoperanti per qualsiasi motivo, sono fatti salvi gli acquisti effettuati dagli enti medesimi per l'attuazione dei propri programmi costruttivi.

Sempre per il periodo triennale sopra citato, la gestione case per lavoratori e gli altri enti sopra menzionati possono utilizzare per l'attuazione dei propri programmi edilizi, nel rispetto dei piani regolatori o dei programmi di fabbricazione in vigore alla data della utilizzazione, le aree di cui erano già proprietari rispettivamente alla data di entrata in vigore della L. 14 febbraio 1963, n. 60, e della L. 4 novembre 1963, n. 1460.

**Art. 2.** — Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la gestione case per lavoratori e gli altri enti indicati nel terzo comma dell'art. 10 della L. 18 aprile 1962, n. 167 (1), sono autorizzati a provvedere — d'intesa con le amministrazioni comunali interessate, e secondo le prescrizioni dei piani di zona di cui alla L. n. 167, o dei piani regolatori, o dei programmi di fabbricazione — al finanziamento o alla esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria necessarie per la realizzazione dei programmi costruttivi, con rivalsa nei confronti dei comuni, fatte sempre salve, per quanto attiene ai piani previsti dalla L. 18 aprile 1962, n. 167 (1), le norme contenute nel secondo comma dell'art. 10 della stessa legge.

I contributi statali di cui alla L. 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, concessi ai predetti enti per la costruzione di alloggi, possono essere parzialmente utilizzati anche per l'attuazione delle opere di urbanizzazione. La

rivalsa nei confronti dei comuni avviene, in tal caso, al netto dei detti contributi.

Sono opere di urbanizzazione primaria, ai sensi della presente legge, le strade residenziali, gli spazi di sosta e di parcheggio, le fognature, la rete idrica, la rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, la pubblica illuminazione nonché gli spazi per il verde attrezzato.

Con apposite convenzioni fra gli enti e i comuni interessati saranno stabiliti i termini e le modalità per quanto riguarda il finanziamento, l'esecuzione delle opere di urbanizzazione e la rivalsa di cui al primo comma.

**Art. 3.** — Ferma restando la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 9 della L. 18 aprile 1962, n. 167 (1), per le aree delle quali è autorizzata l'acquisizione, ai sensi dell'art. 1, o che non siano comprese nei piani di zona adottati ai sensi della legge anzidetta e già approvati ed operanti, la dichiarazione di pubblica utilità degli edifici, delle opere e degli impianti di competenza della gestione case per i lavoratori è fatta dal prefetto della provincia nella quale le costruzioni debbono essere eseguite. Per gli altri enti indicati nei precedenti articoli, la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi delle vigenti disposizioni è implicita nella approvazione dei progetti.

Le opere necessarie per l'esecuzione delle costruzioni di cui al precedente comma sono considerate urgenti ed indifferibili agli effetti dell'occupazione delle aree delle quali è chiesta l'espropriazione.

Per i casi previsti dal presente articolo, la misura dell'indennità di espropriazione è determinata ai sensi dell'art. 13 della L. 15 gennaio 1885, n. 2892 (2).

Nei casi previsti dall'art. 6 della L. 4 novembre 1963, n. 1460, l'approvazione dei progetti è demandata all'esclusiva competenza dei provveditori alle opere pubbliche, i quali provvedono, sentiti, senza limiti di valore, i rispettivi comitati tecnico-amministrativi.

**Art. 4.** — Il comitato centrale per il programma decennale case per lavoratori, nei limiti delle disponibilità finanziarie, è autorizzato ad anticipare totalmente o parzialmente la realizzazione dei piani pluriennali previsti dall'art. 14 della L. 14 febbraio 1963, n. 60.

**Art. 5.** — Gli importi destinati al fondo di rotazione di cui al n. 4 dell'art. 15 della L. 14 febbraio 1963, n. 60, sono riservati per il 55 per cento ai lavoratori che intendano costruire l'alloggio, per il 25 per cento ai lavoratori che aspirino ad acquistare l'alloggio e per il 20 per cento a coloro che intendano provvedere al miglioramento e al risanamento dell'alloggio.

**Art. 6.** — Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la gestione case per lavoratori ha facoltà di utilizzare i progetti di costruzione già redatti alla data predetta.

**Art. 7.** — Per l'acquisizione delle aree ai fini previsti dall'art. 36 della L. 14 febbraio 1963, n. 60, si applica, qualora si debba procedere ad espropriazione, l'art. 23 della L. 28 febbraio 1949, n. 43.

Nelle espropriazioni eseguite o da eseguire a norma dell'art. 23 della L. 28 febbraio 1949, n. 43, sia per l'attuazione del pri-

(1) Sta in questa stessa voce.

(2) Sta in T 9.0.

mo e del secondo piano settennale istituiti con la predetta legge e con la L. 26 novembre 1955, n. 1148, sia per il completamento del secondo piano settennale ai sensi dell'art. 36 della L. 14 febbraio 1963, n. 60, la dichiarazione di urgenza e indifferibilità delle opere, di cui al terzo comma del citato art. 23, equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere stesse, con l'osservanza, in luogo di tutti i termini di cui all'art. 13 della L. 25 giugno 1865, n. 2359 (2), del termine di un anno dall'occupazione per l'inizio dei lavori, e del termine del biennio di validità dell'occupazione per il compimento delle espropriazioni.

**Art. 8.** — Limitatamente alla terza parte degli stanziamenti autorizzati con la L. 4 novembre 1963, n. 1460, riservata alle cooperative edilizie nonché agli altri enti, istituti e società di cui all'art. 16 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, è in facoltà del ministro per i lavori pubblici apportare variazioni alla ripartizione territoriale dei contributi per provincia in deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 2 della stessa legge n. 1460.

**Art. 9.** — La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.